

	PREMESSO	
-	Che con Deliberazione n. /....., a conoscenza delle parti,	
	l'Azienda ha indetto Procedura aperta telematica Europea, ai sensi degli	
	artt. 25-71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura, in	
	service full risk, di sistemi macchina diagnostici completi di reagenti e	
	materiale di consumo, occorrenti all'U.O.C. S.I.M.T dell'Azienda S.L. di	
	Viterbo, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più	
	vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai	
	sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., suddivisa in n. 3 Lotti unici	
	ed indivisibili, per un importo complessivo triennale a base d'asta di	
	€ 977.600,00 - Iva esclusa (di cui € 2.600,00 di Costi della sicurezza da	
	interferenze non soggetti a ribasso), per la durata di 36 (trentasei) mesi, oltre	
	eventuale proroga di 24 (ventiquattro) mesi, con clausola risolutiva in caso di	
	aggiudicazione di gare aggregata/regionale e/o Convenzione/AQ Consip.	
-	Che con Deliberazione n. /....., a conoscenza delle parti e da	
	queste integralmente recepite, è/sono stato/i aggiudicato/i il/i lotto/i	
	n/nn....., (DESCRIZIONE) alla Società, della	
	fornitura, in service full risk, di sistemi macchina diagnostici completi di	
	reagenti e materiale di consumo, occorrenti all'U.O.C. S.I.M.T dell'Azienda	
	S.L. di Viterbo, per la durata di 36 (trentasei) mesi, ad un importo	
	complessivo triennale pari a € - Iva esclusa (Copia Offerta	
	Economica n. del....., agli atti)	
-	Che le parti dichiarano che la Documentazione di Gara (Disciplinare di gara,	
	Capitolato Tecnico, Capitolato Speciale d'Oneri, Offerta Tecnica, di cui	
	Relazione Tecnico-organizzativa-illustrativa - DUVRI) risulta loro nota e agli	
		- Pag. 2 di 26 -

stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se non totalmente allegati;

- | | |
|---|--|
| - | Che l'aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il contratto ed ha, altresì, fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. del, contratta con, somma garantita € e con validità sino alla scadenza contrattuale (Copia Polizza Fideiussoria n..... del....., agli atti). |
|---|--|

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA

Oggetto del presente contratto è/sono il/i/dei lotto/i n/nn.....,
(DESCRIZIONE), della fornitura, in service full risk, di sistemi macchina
diagnostici completi di reagenti e materiale di consumo, occorrenti all'U.O.C.
S.I.M.T dell'Azienda S.L. di Viterbo, per la durata di 36 (trentasei) mesi, ad
un importo complessivo triennale pari a € - Iva esclusa.

Nel dettaglio la presente fornitura ha ad oggetto:

a) La fornitura, in regime di Service Full Risk, per una durata di 36 mesi, di **di**
cui al/ai Lotto/i n./nn. di sistemi macchina diagnostico composto da
 noleggio delle apparecchiature, kit reagenti e relativo materiale di consumo e
 supporti e di sistemi per la tracciabilità del processo trasfusionale,
 dell'installazione, di ogni accessorio e di quant'altro dovesse risultare
 necessario per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento delle
 Apparecchiature fornite per la determinazione di gruppi sanguigni, la ricerca
 di anticorpi irregolari antieritrocitari, prove di compatibilità ed altri esami

	specialistici immunoematologici e di un sistema per la verifica sicurezza	
	Trasfusionale occorrente alla U.O.C. S.I.M.T. del P.O. di Santa Rosa della	
	ASL di Viterbo; nel rispetto di quanto richiesto nel Capitolato Tecnico:	
	“Caratteristiche Tecniche” – “Test Richiesti”– “Caratteristiche tecniche dei	
	prodotti, confezionamento, etichettatura” “Documentazione, certificazioni e	
	schede tecniche” ;	
	b) L'erogazione di Servizi Accessori di manutenzione full risk ed assistenza	
	tecnica sulle apparecchiature fornite per l'intero periodo del service,	
	comprensivi anche della fornitura di apparecchiature sostitutive; come	
	dettagliato al Paragrafo “SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA	
	TECNICA” del Capitolato Tecnico;	
	c) Fornitura c in acquisto di kit reagenti e materiale di consumo monouso	
	necessario per il corretto utilizzo e supporti pluriuso, come dettagliato nel	
	Capitolato Tecnico.	
	Durante il periodo contrattuale l’Affidatario dovrà garantire il rispetto dei	
	livelli di servizio di cui alla Documentazione di gara e di cui all’offerta	
	depositata.	
	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	
	<u>Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto</u>	
	<u>(Art. 120 c. 9 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.)</u> : qualora in corso di esecuzione si renda	
	necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla	
	concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può	
	imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.	
	In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del	
	contratto.	
		- Pag. 4 di 26 -

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a)

D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi: ulteriori esigenze, anche eventualmente connesse a scelte strategiche di natura logistico-strutturale-organizzativa, in virtù delle quali emergano necessità aggiuntive dei sistemi oggetto d'appalto nell'ambito dei siti già identificati in Capitolato Tecnico e/o in altre strutture aziendali. La portata della modifica consentita non potrà superare il 50% del valore di aggiudicazione.

REVISIONE PREZZI

Si rimanda integralmente all'Art. 3.2 del Disciplinare di gara, a conoscenza delle parti.

Ai fini della determinazione dell'eventuale variazione dei prezzi, si utilizza l'indice indicato nel Disciplinare di gara, a conoscenza delle parti, riferito al mese del provvedimento di aggiudicazione – Deliberazione ... n. del .. - MESE-...., secondo normativa vigente.

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 (trentasei)

mesi, decorrenti dalla data dell'ultimo collaudo positivo sulle tecnologie

richieste, rilasciato per competenza istituzionale della UOC Ingegneria

Clinica, con clausola risolutiva in caso di aggiudicazione di gare aggregata/regionale e/o Convenzione/AQ Consip

Opzione di proroga del contratto (art. 120, c.10 D.Lgs. n. 36/2023 e

s.m.i.): la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 (ventiquattro) mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 2 – LUOGO E TEMPISTICHE

Luogo e tempistiche di consegna e installazione macchine

Le forniture dovranno essere consegnate ed installate, chiavi in mano, presso
il seguente presidio: - n° 3 presso il Polo Ospedaliero “Santa Rosa” di
Viterbo, strada Sammartinese snc - 01100 Viterbo (VT).

La consegna e l'installazione chiavi in mano delle apparecchiature dovranno avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione e/o notifica formale del contratto di fornitura, sottoscritto tra le parti, salvo tempistiche inferiori indicate nell'offerta tecnica dall'impresa medesima e/o avvio in urgenza trasmesso dalla S.A.

L'impresa dovrà assicurare la compatibilità delle Apparecchiature con i supporti e con la preesistente impiantistica dell'Azienda. L'impresa dovrà effettuare, a propria cura e a proprie spese, tutte le modifiche e/o adeguamenti ai supporti e alla preesistente impiantistica dell'Azienda, nel caso in cui ciò sia necessario a garantire il funzionamento delle Apparecchiature, previa autorizzazione dell'Azienda medesima. Contestualmente alla consegna delle apparecchiature, l'impresa dovrà fornire il manuale d'uso in lingua italiana, anche su supporto informatico, il manuale del sistema operativo in lingua italiana e, ove occorra, le licenze d'uso.

Luogo, Modalità e Tempistiche di consegna dei Kit Reagenti e Materiale di

Consumo

I Kit Reagenti e i Materiali di Consumo dovranno essere consegnati presso la UOC Farmacia Aziendale del P.O. Santa Rosa di Viterbo al medesimo indirizzo di cui all'oggetto.

I Kit Reagenti e i Materiali di Consumo dovranno essere consegnati dal Fornitore alla Farmacia del Presidio Ospedaliero Santa Rosa di Viterbo solo ed esclusivamente a seguito dell'invio da parte della stessa, dell'apposito Ordine di Acquisto trasmesso tramite canale NSO. Gli anzidetti ordini saranno trasmessi dalla Farmacia al Fornitore tramite NSO. La proprietà dei prodotti verrà acquisita dall'Azienda con le singole consegne. Il rischio di perdite, deterioramenti e perimenti dei beni prima delle consegne è, dunque, a carico dell'Appaltatore. Ciascun Ordine di Acquisto relativo a Kit Reagenti e al Materiale di Consumo conterrà: il numero progressivo dell'ordine (prodotto dal sistema informativo aziendale), i dati del fornitore aggiudicatario della fornitura, il termine di consegna, la tipologia, la descrizione e il quantitativo degli articoli da consegnare/reintegrare, il luogo di consegna degli stessi, l'importo totale dell'ordine. Le consegne dovranno essere effettuate, esclusi i giorni festivi, rispettando i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30. Il termine massimo di consegna dei Kit Reagenti e dei Materiali di Consumo è da intendersi pari a 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine di Acquisto, salvo tempistiche più brevi indicate dall'Appaltatore in offerta. In caso di ritardo, si applicherà l'apposita penale prevista dal presente contratto.

Tutti i prodotti consegnati, sottoposti a scadenza, dovranno avere, al momento

	della consegna, una validità e scadenza non inferiore ai 2/3 della durata	
	complessiva del prodotto medesimo. Qualora i Kit Reagenti e i Materiali di	
	Consumo consegnati dovessero risultare difettosi, gli stessi dovranno <u>essere</u>	
	<u>sostituiti</u> , a cura e spese dall'Aggiudicatario, entro e non oltre il termine	
	massimo di <u>3 (tre) giorni solari dalla richiesta</u> , pena l'applicazione di apposita	
	penale, ai sensi di quanto previsto dal presente contratto.	
	Nei casi di cui sopra, l'Azienda si riserverà, altresì, di procedere, in relazione	
	alle proprie necessità, all'acquisto, presso altre imprese, dei Kit Reagenti e dei	
	Materiali di Consumo non consegnati ovvero non sostituiti, con addebito al	
	Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di	
	opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo e salvo, in ogni	
	caso, l'eventuale risarcimento di ogni danno conseguente subito dalla	
	Stazione Appaltante (art. 1382 C.C.).	
	<u>ART. 3 - COLLAUDO TECNOLOGIE</u>	
	Ai fini dell'attivazione e della messa in esercizio, la ASL Viterbo, entro 15	
	(quindici) giorni dalla consegna/installazione di cui al precedente paragrafo,	
	procederà con le attività di collaudo. In particolare, ASL Viterbo procederà a	
	verificare, per ciascuna Apparecchiatura fornita, la funzionalità e la	
	conformità rispetto a tutte le condizioni previste dal Capitolato Tecnico, dalla	
	offerta tecnica presentata dall'impresa, dalle vigenti norme, dagli standard e	
	dalle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.	
	Il Collaudo Iniziale avrà luogo alla data che sarà indicata dalla ASL in una	
	apposita comunicazione che sarà trasmessa all'impresa. In caso di mancata	
	presentazione dell'impresa, troveranno applicazione le penali previste dal	
	presente contratto. I riferimenti ASL per l'organizzazione della consegna e del	
		- Pag. 8 di 26 -

	collaudo sono quelli della UOC Ingegneria Clinica, ed in particolare: Camilla	
	Valentini, camilla.valentini@asl.vt.it e/o Ing. Elisa Trifolelli	
	elisa.trifolelli@asl.vt.it . Il Collaudo Iniziale avverrà in contraddittorio tra	
	l'impresa ed esponenti dell'Azienda, appartenenti all'UOC Ingegneria Clinica	
	e dell'UOC destinataria delle Forniture. Si intendono incluse nelle operazioni	
	di collaudo anche tutte le verifiche documentali ed elettriche da parte	
	dell'UOC Ingegneria Clinica, ed il test di accettazione. Alla conclusione delle	
	attività sopra citate, sia in caso di esito positivo che negativo, sarà predisposto	
	dall'Azienda apposito verbale di Collaudo Iniziale. Nell'ipotesi di esito	
	negativo, l'impresa dovrà ritirare e sostituire le Apparecchiature risultate	
	difettose (o una o più parti di esse) entro le tempistiche dichiarate nell'offerta	
	tecnica e comunque non oltre 48 ore lavorative dalla conclusione delle attività	
	di collaudo. Il collaudo di cui trattasi dovrà essere ripetuto entro il termine che	
	sarà indicato dall'Azienda nell'apposito verbale. In caso di mancato o	
	ritardato adempimento troveranno applicazione le penali previste dal presente	
	contratto. Al termine del collaudo tecnico, inizierà un "periodo di prova" delle	
	apparecchiature e relativo materiale di consumo da effettuarsi presso due	
	Unità Operative della durata massima di tre mesi, al fine di accertare	
	l'effettiva rispondenza di quanto fornito al progetto presentato dalla	
	Appaltatore ed al fine di verificare l'effettiva esecuzione del programma di	
	formazione. Il periodo di prova viene gestito dai referenti dei reparti	
	utilizzatori e dal Servizio Ingegneria Clinica. Nel corso del periodo di prova,	
	nel caso in cui i referenti dell'Azienda Sanitaria riscontrino delle anomalie,	
	possono concordare con l'Appaltatore un ulteriore periodo di prova di	
	massimo 1 mese entro il quale quest'ultima deve correggere, a proprie spese,	
		- Pag. 9 di 26 -

	le anomalie riscontrate. Nel caso in cui le anomalie riscontrate non siano	
	correggibili o non risultino corrette nemmeno dopo l'estensione del periodo di	
	prova, L' ASL potrà procedere alla risoluzione del contratto, motivata da	
	apposita relazione tecnica, senza che l'Appaltatore possa sollevare alcuna	
	obiezione.	
	In tal caso, come nel caso di collaudo negativo, l'Appaltatore:	
	- dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata: decorso tale	
	termine, dovrà provvedere alla disinstallazione ed al ritiro dei dispositivi a	
	proprie spese. Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda nei tempi indicati al	
	ritiro dei dispositivi, l'Azienda Sanitaria, restituirà detti dispositivi a spese	
	dell'Appaltatore, declinando ogni responsabilità per eventuali danni causati	
	agli stessi nella fase di disinstallazione e trasporto;	
	- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni prodotte;	
	- dovrà rimborsare all'ASL VT il maggior costo derivante dall'acquisizione	
	della fornitura del servizio presso terzi per la somma eventualmente non	
	coperta dal deposito cauzionale che verrà comunque trattenuto in caso di	
	risoluzione del contratto. Il collaudo potrà intendersi concluso solo ad	
	integrale fornitura delle attrezzature e relativi componenti, accessori etc.,	
	nonché solo al recepimento della relativa completa documentazione cartacea,	
	inclusi atti comprovanti l'avvenuta corretta effettuazione del percorso di	
	formazione e dell'avvenuto ritiro/smaltimento, ove richiesto. Esclusivamente	
	al completamento della pratica di collaudo nelle sopraindicate condizioni, la	
	UOC competente potrà trasmettere copia dei documenti in parola alla UOC E-	
	Procurement, indispensabile ai fini della liquidazione delle competenze	
	spettanti.	
		- Pag. 10 di 26 -

ART. 4 - FORMAZIONE

L'impresa dovrà inoltre garantire corsi di aggiornamento e di formazione del personale utilizzatore, sulla base di quanto previsto in offerta, inviando gratuitamente in luogo tecnici specializzati che dovranno fornire, a tutto il personale Asl addetto, tutti i necessari chiarimenti tecnici e le istruzioni per l'uso. La presenza dei tecnici specializzati dovrà prolungarsi sino all'acquisizione di una sufficiente conoscenza delle apparecchiature da parte del personale ASL preposto. Al termine dell'addestramento dovrà essere rilasciato al personale ASL un attestato che certifichi l'acquisizione della idonea conoscenza delle apparecchiature installate. L'impresa dovrà altresì garantire, per tutta la durata del contratto, la disponibilità di personale specializzato per ulteriori necessità di addestramento e/o per consulenze. Per tale scopo l'impresa dovrà definire un PIANO DI FORMAZIONE specifico e dedicato all'attività clinica per la ASL di Viterbo. Il personale che effettuerà la formazione dovrà essere adeguatamente formato dal produttore.

ART. 5 – EVENTI PARTICOLARI

Fuori produzione

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara a seguito di recall o cessazione della produzione, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente all'ASL per iscritto la mancata disponibilità dei prodotti indicando la causa generante l'indisponibilità, indipendentemente dal ricevimento di eventuali ordinativi di fornitura.

Dovrà proporre un prodotto in sostituzione avente caratteristiche tecniche prestazionali o funzionali sovrapponibili a quelle previste dal Capitolato

parte della UOC S.I.M.T. dell'esito positivo della verifica di conformità del
prodotto migliorativo offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il
Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione, senza alcun
aumento di prezzo ed alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

Adequamento normativo

Qualora nel corso di validità del contratto venissero emanate direttive statali
e/o comunitarie riguardanti l'autorizzazione alla produzione, importazione ed
immissione in commercio, o qualsiasi altra disposizione in materia, il
Fornitore sarà tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla
sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, ed a sostituire,
qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze relative alle forniture già
effettuate.

ART. 6 – ORDINI, LIQUIDAZIONE, FATTURAZIONE E

PAGAMENTI

L'Appalto è finanziato con fondi aziendali.

La fornitura delle apparecchiature e l'erogazione dei servizi di manutenzione e assistenza tecnica saranno remunerati mediante rate di noleggio trimestrali posticipate a canone fisso. Si intendono ivi inclusi, tra gli altri, i costi per la manodopera, le spese di viaggio e di trasferta, le spese di trasporto e di consegna dei beni, i costi di imballaggio e di smaltimento materiali di risulta.

Le forniture dei materiali di consumo saranno remunerate, a misura, sulla base dei fabbisogni che saranno effettivamente manifestati dall'Azienda nel corso dell'esecuzione del contratto e che saranno riportati negli Ordini di Acquisto emessi con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, valorizzati secondo le condizioni economiche offerte dall'Aggiudicatario.

	I valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione	
	delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno	
	ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per	
	tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva	
	e generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o	
	indiretto, potrà essere addebitato all'Azienda per effetto dell'esecuzione del	
	Contratto. Il pagamento avverrà dietro emissione di apposite fatture.	
	Ai sensi del D.M. n. 55/2013 le fatture dovranno essere trasmesse	
	esclusivamente in formato elettronico:	
	CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK	
	DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA' SANITARIA	
	LOCALE VITERBO	
	Fatturazione, modalità e termini di pagamento sono disciplinati dal	
	regolamento di "uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei	
	crediti vantati nei confronti della Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende	
	Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e	
	dell'Azienda ARES 118", approvato con DCA n. U00308/2015 e seguenti	
	U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017, il quale regolamento	
	si intende integralmente recepito pur se non materialmente allegato agli atti di	
	gara.	
	Ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. «In caso di	
	inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità	
	contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del	
	subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato	
	nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato	
		- Pag. 14 di 26 -

Le coordinate bancarie dell’Affidatario per l’accredito dei corrispettivi sono

le seguenti:

IBAN

	ritardo nel presenziare nelle sedute di Formazione che saranno concordate e	
	calendarizzate con questa ASL;	
	• 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di	
	ritardo nell'effettuare le Manutenzioni Preventive Programmate previste che	
	saranno concordate e calendarizzate con questa ASL;	
	• 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di	
	ritardo nell'espletamento della Manutenzione Correttiva sulle	
	Apparecchiature, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria	
	offerta tecnica se migliorativo;	
	• 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di	
	ritardo nella sostituzione di una o più parti, con altra di uguali caratteristiche,	
	entro le tempistiche dichiarate nella offerta tecnica e comunque entro e non	
	oltre 3 giorni lavorativi consecutivi, in caso di guasto bloccante o	
	malfunzionamento che comporti interruzione del funzionamento superiore ai	
	suddetti 3 giorni lavorativi consecutivi.	
	• 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di	
	ritardo nella consegna dei materiali di consumo, rispetto al termine richiesto	
	nel Capitolato Tecnico ovvero dichiarato con la propria offerta se	
	migliorativo;	
	• 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di	
	ritardo nella sostituzione dei materiali di consumo che siano risultati difettosi,	
	rispetto al termine richiesto nel Capitolato Tecnico ovvero dichiarato con la	
	propria offerta se migliorativo.	
	L'Affidatario è soggetto a penalità quando ritardi l'esecuzione delle	
	prestazioni oggetto del servizio proposto rispetto ai termini indicati all'art. 6	
		- Pag. 17 di 26 -

del Capitolato Tecnico. L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal Capitolato Tecnico, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

La penalità decorrerà dal momento in cui si è concretata l'inadempienza.

Le sopraindicate penali sono da intendersi non alternative ma bensì cumulabili. L'Azienda avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Come da previsioni dell'art. 122 del Codice:

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
--

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere
b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e,
con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3,
superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a)
e b);

	c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;	
	d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.	
	2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:	
	a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi Antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.	
	3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.	
	4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle	
		- Pag. 19 di 26 -

	prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni	
	del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato,	
	gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a	
	dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e	
	redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento	
	permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto	
	comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.	
	5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al	
	pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente	
	eseguiti.	
	6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e	
	4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti	
	dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori,	
	servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico	
	dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta	
	per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della	
	facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.	
	7. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e	
	all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della	
	risoluzione del contratto.	
	8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento	
	dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative	
	pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato	
	rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando	
	all'appaltatore i relativi oneri e spese.	
		- Pag. 20 di 26 -

	9. Mancato rinnovo cauzione definitive e/o RCT.	
	In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali	
	cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o	
	ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e	
	relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto	
	vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza	
	assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del	
	valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il	
	risarcimento dei danni.	
	<u>ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI</u>	
	In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, la cessione	
	del contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1,	
	lettera d) del prefato Codice. Si applicano per le cessioni di crediti le	
	disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 del	
	Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.	
	Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono	
	essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono	
	essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli	
	obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,	
	concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni	
	appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino	
	con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro	
	quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.	
	Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato	
	contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte	
		- Pag. 21 di 26 -

	dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In	
	ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al	
	cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo	
	a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.	
	<u>ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO</u>	
	In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, è fatto	
	divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato.	
	Resta fermo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, in	
	caso di modifiche soggettive.	
	<u>ART. 12 – RECESSO</u>	
	Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli	
	88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle	
	misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,	
	la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento	
	purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o	
	delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore	
	dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel	
	caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi	
	o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'articolo	
	11 dell'allegato II.14 del Codice. L'esercizio del diritto di recesso è	
	manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione	
	all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti	
	giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori,	
	servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei	
	servizi e delle forniture.	
		- Pag. 22 di 26 -

L'allegato II.14 del Codice disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ DELL' AFFIDATARIO

A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa di R.C.T. (**Copia Polizza RCT n. contratta con, agli atti**) a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo. Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla scadenza contrattuale, è fatto obbligo all' Affidatario di provvedere all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena risoluzione anticipata del contratto.

ART. 14 - SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

In sede di gara l'Affidatario ha dichiarato di voler/non voler sub-appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.

EVENTUALI ATTIVITA' IN SUBAPPALTO + %

ART. 15 - TRASFERIMENTO D'AZIENDA – TRASFORMAZIONE –

CESSIONE - SCISSIONE

L'Aggiudicatario dovrà comunicare il trasferimento dell'azienda anche se concernente il solo ramo relativo all'appalto, nonché qualsiasi atto di trasformazione, cessione o scissione agli Istituti entro e non oltre sette giorni dall'evento stesso. L'Azienda si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 2558 del C.C., di recedere dal contratto entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione inviata con PEC qualora la Società cessionaria e/o subentrante non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti

dell'impresa già affidataria. Si applicano altresì le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
--

ART. 16 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI
FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER
INADEMPIMENTO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di
risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,
ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs.
n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti
che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime
condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 17 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16ter del D.Lgs.
n. 165/2001

La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ *i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione*”

svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

ART. 18– SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di imposta di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell' Affidatario. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dalla ditta saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT”.

Il D.P.O. dell'Azienda S.L. di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente contratto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, ed in particolare il D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., la vigente legislazione regionale per le ASL, la

